

guardasigilli questo mio pensiero, che credo principio fondamentale di legislazione. Dove il legislatore trova una colpa, là deve comminare una pena; perchè non c'è nulla di più scandaloso che l'accertamento della diserzione che faccia il causidico dei doveri suoi, senza che una pena, sia anche un biasimo morale, lo segua e lo redarguisca. Supplirei quindi che vi fosse una sanzione in questo senso, senza contare la sanzione minore, che nelle parcelle non figurino gli atti consequenziali a questo provvedimento. (*Si ride*).

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Ho ammirato l'acuto discorso dell'onorevole Pellegrini, ma poichè egli, più che a me, dà consigli al mio collega delle finanze, e non fa proposte, credo sia meglio rinviare questa discussione a quando verrà in esame la tariffa giudiziaria. Allora vedremo, se non sia opportuno tagliare la mala pianta dei differimenti, negando il compenso quando i differimenti superino un certo numero. È una discussione, che mi pare trovi sede più opportuna in quell'occasione.

Presidente. Dunque l'articolo risulterebbe così concepito:

« Qualora non siavi stato deposito di documenti, il primo differimento deve essere accordato dal presidente sull'istanza di una delle parti.

« Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti, o dei procuratori o il concorso di giusti motivi.

« Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo delle parti o dei procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il presidente può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo. »

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

« Art. 7. I procuratori, nella prima udienza in cui compariscono, devono esibire al cancelliere, che ne prende nota nel foglio di udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio delle parti.

« La dichiarazione di residenza e la elezione o dichiarazione di domicilio possono essere fatti anche nel mandato, salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile. »

Sono due gli emendamenti proposti a questo articolo. Il primo degli onorevoli Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, Lucchini Angelo, Farinet Alfonso, Mezzanotte, Ottavi è il seguente:

« *Sostituire alle parole del primo comma: fatti anche nel mandato salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile, le seguenti: per l'attore fatti nell'atto di citazione, e tanto per esso che per i convenuti, possono pur esser fatti nei mandati ai rispettivi procuratori.* »

« *Dopo le parole: possono essere fatti anche nel mandato, aggiungere le parole: o nell'atto di citazione.* »

« *Aggiungere inoltre: In mancanza di tale dichiarazione od elezione, s'intende eletto domicilio per la notificazione di tutti gli atti presso il procuratore e, quando questo non sia costituito, presso la cancelleria del Tribunale o della Corte.* »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. Ho proposto questo piccolo emendamento, insieme ad altri colleghi, perchè mi pare che sia necessario che si evitino tanti atti e tante spese alle parti; quindi, siccome l'atto di citazione è l'atto fondamentale che deve ritenersi che parta dall'attore, credo che sia opportuno che si possa fare questa dichiarazione di residenza o di domicilio nello stesso atto di citazione. Ho creduto che fosse anche opportuno che si potesse fare nel mandato, e vedo che a ciò la Commissione stessa avrebbe in certo modo annuito. Quindi l'articolo resterebbe modificato nel senso proposto. Ho poi anche proposto che si tolgano le parole « salvo il disposto dall'articolo 393 del codice di procedura civile » perchè mi pare che questo richiamo sia un fuor d'opera, dal momento che l'attore è ammesso a dichiarare il domicilio nell'atto di citazione o nel mandato, senza ricorrere ad altri documenti.

L'articolo 393 dice infatti: « L'attore deve nell'atto di citazione eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Se l'attore abbia domicilio nel detto Comune può invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio. »

Ora, dichiarare la casa in cui si ha il domicilio, è lo stesso che dichiarare il domicilio o la residenza; quindi credo che sia una